



# **Il profilo professionale dell'odontotecnico**

*Ricostruzione della disciplina e proposte*

**CNA SNO ritiene fondamentale e indifferibile** ampliare l'ambito di applicazione della **normativa** in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, **per il riordino delle professioni sanitarie** e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute **affinché trovi il giusto riconoscimento la professione di odontotecnico**, ad oggi ancora regolamentata dal Regio Decreto n. 1334 del 1928.

**CNA SNO**, a cura dell'Ufficio Legislativo e Relazioni Istituzionali di CNA Nazionale, ha veicolato presso la camera dei Deputati la seguente **proposta emendativa** all' AC 3868 sul riordino delle professioni sanitarie:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

*“Art. 3-bis. (Istituzione e definizione della professione di odontotecnico)*

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione di odontotecnico. Per l'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma, è necessario il possesso della laurea abilitante ai sensi dell'art 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

2. Con Accordo Stato-Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica.

3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di odontotecnico. Possono iscriversi all'albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in odontotecnica, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.”

Con la seguente relazione illustrativa:

Si ritiene oramai non più rinviabile la formulazione di un nuovo profilo professionale per l'odontotecnico, che superi le rigidità dell'art. 11 del R.D. 1334/1928 – istitutivo della figura dell'odontotecnico – ampiamente dimostrate nel tempo.

A fronte di una normativa datata, l'attività di odontotecnico si è sempre più evoluta negli anni, sulla spinta delle disposizioni comunitarie in materia di dispositivi medici, che hanno portato tale figura ad una maggiore specializzazione e qualificazione.

Pertanto, l'adozione di un nuovo profilo professionale e la correzione di alcune disposizioni in materia di fabbricazione di dispositivi medici rappresentano il passaggio fondamentale per l'aggiornamento di una categoria che opera guardando alla qualità del prodotto e alla tutela del cittadino.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si propone un aggiornamento del profilo professionale degli odontotecnici prevedendo per i nuovi operatori l'istituzione della professione di odontotecnico nell'ambito delle professioni sanitarie, con conseguente creazione del percorso formativo ad hoc.

Per tutti gli operatori già in possesso della qualifica, si propone il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, in base a criteri approvati con un Accordo Stato-Regioni.

In questo modo, si conferirebbe maggiore dignità e tutela ad una categoria che vede limitata la propria capacità professionale da una legislazione che non è più al passo con le esigenze degli operatori e dei consumatori.

Allo stesso tempo, nel corso dell'iter del provvedimento in esame AC 3868, **CNA SNO** ha anche sottoposto alla valutazione della Camera dei Deputati il seguente **ordine del giorno:**

*La Camera,*

*premesso che:*

*l'articolo 3 reca una revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie e l'istituzione dei seguenti ordini professionali: professioni infermieristiche; ostetriche e ostetrici; professioni sanitarie della riabilitazione; tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, riabilitazione e della prevenzione;*

*da tale riordino sono escluse le professioni ausiliarie all'area sanitaria, quale quella di odontotecnico, che è ancora regolamentata dal Regio Decreto 1334 del 1928;*

*ai sensi del Regio Decreto del 1928, gli odontotecnici possono unicamente costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, senza poter esercitare alcuna manovra cruenta o incruenta nella bocca del paziente;*

*per poter esercitare l'attività, occorre essere in possesso di un titolo di studio, conseguito alla fine di un corso scolastico nell'ambito dello specifico percorso formativo che gli istituti professionali dedicano all'odontotecnica. Conseguito il titolo scolastico, si può essere dipendenti qualificati odontotecnici di una struttura che fabbrica protesi, ovvero esercitare in forma autonoma, in forma imprenditoriale, previo superamento dell'apposito esame di abilitazione;*

*per esercitare la professione in forma autonoma o in forma societaria è obbligatorio sostenere un esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione odontotecnica, così come prescrive l'ordinanza Ministeriale 11 Luglio 2000, n. 180 che disciplina l'esame di abilitazione;*

*sulla natura dell'attività di odontotecnico la Corte costituzionale, con la sentenza n. 423 del 2006, ha confermato che le arti ausiliarie delle professioni sanitarie rientrano nella materia delle "professioni" di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione e che "l'esercizio dell'attività dell'odontotecnico presuppone, non già la semplice iscrizione in un albo, bensì il superamento di un esame di abilitazione al termine di un corso di studi e, ai sensi dell'articolo 99 del r.d. n. 1265 del 1934, l'attività medesima è oggetto di vigilanza da parte della pubblica amministrazione";*

*agli inizi degli anni duemila era stata avviata l'elaborazione da parte del Ministero della Sanità di uno Schema di Decreto ministeriale concernente l'individuazione del profilo professionale dell'odontotecnico, che aveva avuto il parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità;*

*l'iter di adozione del decreto in questione non arrivò a conclusione poiché il parere obbligatorio espresso in merito dal Consiglio di Stato aveva fatto rilevare che l'attività di odontotecnico afferiva all'area delle professioni che nel nuovo riparto costituzionale prevedeva la definizione dei principi fondamentali da parte dello Stato e la declinazione della normativa di dettaglio da parte delle Regioni;*

*anche un successivo tentativo di aggiornamento del profilo ripreso nel 2007, nel rispetto del quadro delle competenze normative post-riforma costituzionale non fu portato a conclusione;*

*si rende ormai necessario regolamentare la professione di odontotecnico, che opera da molti anni nel settore con oltre 13.000 imprese e 25.000 operatori.*

***Impegna il Governo: a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito delle professioni sanitarie il profilo dell'odontotecnico.***

E sempre a cura dell'Ufficio Legislativo e Relazioni Istituzionali di CNA Nazionale, **CNA SNO** ha illustrato la seguente **ricostruzione giuridico-sindacale** nel corso dell'audizione del 19 ottobre scorso presso la Commissione XII Affari Sociali della Camera dei Deputati sul medesimo AC 3868:

*“Per illustrare in modo esauriente la situazione che vive attualmente la categoria degli odontotecnici è necessario ripercorre, seppure sinteticamente, un cammino storico cominciato 88 anni fa.*

*Si tratta di un tempo assai lungo, soprattutto dal punto di vista dello svolgimento di una attività professionale; eppure l'attività di odontotecnico risulta tuttora regolamentata dalla stessa disciplina emanata nel 1928.*

*Il Regio Decreto 31 maggio 1928, n.1334 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie <sup>1</sup> ed il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 Testo unico sulle leggi sanitarie (artt. 140-142) hanno individuato e soprattutto segnato i confini di una attività che, grazie alla spinta della normativa comunitaria e delle evoluzioni tecnico-scientifiche intervenute nel campo del dentale, è maturata nel tempo e si è attualizzata, mettendo al centro del proprio ambito operativo la qualità del manufatto protesico e la salute e sicurezza del paziente.*

*Il R.D. 1334/1928 ha previsto che l'odontotecnico possa realizzare apparecchi protesici solamente su modelli tratti dalle impronte fornitegli dal medico e seguendo le indicazioni dategli da quest'ultimo circa il tipo di protesi necessaria.*

*Gli è fatto tassativo divieto di esercitare, anche alla presenza ed in concorso col medico, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente.*

*Tale regolamentazione non è più rispondente alle mutate realtà della società e del mercato.*

*La crescita professionale che ha interessato la categoria vede oggi gli odontotecnici operare come veri e propri professionisti sanitari, in virtù delle responsabilità loro*

---

<sup>1</sup> “Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.” [art.11, R.D. 31 maggio 1928, n. 1334]

*attribuite dalle disposizioni comunitarie in materia di fabbricazione di dispositivi medici dentali.*

*A seguito del recepimento di tali normative, l'odontotecnico è tenuto oggi a registrarsi presso il Ministero della Salute come "fabbricante di dispositivi su misura di tipo odontoiatrico" e ciò rappresenta una forte garanzia nei confronti della salute dell'utente finale, il quale ha a disposizione un pubblico registro presso cui verificare le credenziali di chi ha realizzato la sua protesi.*

*All'odontotecnico compete quindi la progettazione tecnica e la fabbricazione della protesi dentaria, un dispositivo medico su misura che, per essere messo in commercio e successivamente in servizio, deve rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa circa la sicurezza del paziente, al quale dovrebbero essere consegnate obbligatoriamente le istruzioni d'uso del dispositivo e la dichiarazione del Fabbricante a tutela della salute dello stesso.*

Nel corso degli anni sono stati fatti numerosi tentativi per cercare di ammodernare l'impianto normativo in vigore, in modo da renderlo aggiornato rispetto alle nuove disposizioni legislative europee e per attualizzare il nostro profilo professionale, in un mercato oggi deregolamentato.

*A complicare il quadro, infatti, ha contribuito l'avvento dell'innovazione digitale in campo odontoiatrico e tecnico, che si è affermata nel settore senza che fossero dettate regole certe circa l'utilizzo di tali nuovi strumenti e la tracciabilità e la certificazione dei manufatti realizzati. Ciò ha fatto sì che officine meccaniche, iscritte all'albo dei fabbricanti di dispositivi medici, potessero produrre protesi o parti di esse prive di certificazione.*

*È superfluo sottolineare quali e quanti potenziali danni tale vuoto normativo può procurare alla salute del paziente, al quale potrebbero essere installati in bocca dispositivi medici non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva 93/42 CEE.*

*Vale la pena ricordare in merito che attualmente, nel registro fabbricanti istituito presso il Ministero della Salute sono registrate oltre 17.000 imprese, a fronte delle 13.000 imprese odontotecniche esercenti regolarmente l'attività.*

*Un ulteriore elemento di complicazione – e di deroga alla disciplina generale, a netto svantaggio della figura dell'odontotecnico – è dato dalla circolare con cui la Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del*

*Ministero della Salute, ha espresso un parere ufficiale in base al quale un dispositivo protesico fabbricato, o 'adattato' dall'odontoiatra, è esentato dall'obbligo di rilascio di certificazione rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legge a tutela del paziente. Tale deroga non è prevista invece per il dispositivo protesico realizzato dall'odontotecnico.*

*Il parere espresso dalla circolare, per creare una deroga favorevole ai medici odontoiatri sacrifica la tutela del paziente consumatore. La deroga ad un principio generale della disciplina sacrifica un principio fondamentale del cittadino.*

*E se non fosse prevalente il principio della garanzia del consumatore, si potrebbe anche evidenziare come tale deroga contribuisce a creare un gap competitivo tra odontoiatra ed odontotecnico.*

*Tutto ciò premesso, fin dal 2000 abbiamo avviato con particolare impegno un confronto istituzionale con il Ministero della Salute per ottenere una nuova disciplina del profilo professionale dell'odontotecnico, in forza del Decreto Legislativo 502 /92 di riordino della materia sanitaria, che aveva individuato 24 attività da normare con specifici profili professionali in area sanitaria, dei quali 22 già normati. Rimanevano da disciplinare solo le figure degli odontotecnici e degli ottici, i quali rientravano nell'ambito delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.*

*Tale confronto raggiunse una sintesi nel maggio del 2001 quando, l'allora Ministro della Salute Prof. Veronesi, inviò al Consiglio Superiore di Sanità (CSS) la documentazione e lo schema del nuovo profilo. Lo stesso CSS nel novembre, ascoltati in audizione sia i rappresentanti delle associazioni odontotecniche che i rappresentanti delle Associazioni mediche, si pronunciò a favore del carattere sanitario dell'attività di odontotecnico apportando, con il consenso delle parti interessate, alcune modifiche allo schema di profilo che riteneva congrua l'istanza di effettuare le prove di congruità anche nel cavo orale. Infine espresse parere positivo e rimandò gli atti al Ministero per il completamento dell'iter.*

*In prossimità della conclusione, nell'aprile del 2002, il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sullo schema di decreto secondo quanto previsto dal d.lgs. 502/92, rinviò il profilo al Ministero, non eccependo niente nel merito, ma evidenziando che a fronte*

*dell'intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione, la materia delle professioni sanitarie in discorso andava rimessa alla legislazione concorrente tra Stato Regioni.*

*Nel frattempo, altri quattro anni sono trascorsi prima che fosse promulgata dal Parlamento la legge n. 43/2006 che riorganizzava le professioni sanitarie.*

*Inoltre, si è dovuta attendere la costituzione del nuovo CSS, la designazione degli esperti che integrassero la Commissione e infine il decreto di nomina della Commissione, arrivando così al giugno 2007, quando venne riconfermato il carattere sanitario dell'attività di odontotecnico (anche a seguito di alcune rilevanti sentenze della Corte costituzionale che avevano affermato tale orientamento) e variando leggermente lo schema di decreto cui si era arrivati nel 2001.*

*Da allora in poi, si sono susseguiti numerosi incontri con i ministeri competenti e le associazioni medico odontoiatriche per limare le obiezioni e i dubbi posti circa l'equipollenza dei titoli, il carattere di professione sanitaria, il fenomeno dell'abusivismo e la sovrapposizione di competenze, arrivando così al 2008 quando il Ministero della salute trasmise, per l'esame in sede di Conferenza Stato Regioni, la proposta di accordo su cui si concordavano tutte le amministrazioni statali interessate e le parti sociali.*

*Tale proposta individuava la figura dell'odontotecnico quale professione sanitaria afferente all'area tecnico-assistenziale, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge del 10 agosto del 2000, n. 251. Il profilo professionale definiva i contenuti operativi, individuava la laurea come titolo abilitante all'esercizio della professione, prevedeva alcune disposizioni transitorie concernenti l'idoneità dei titoli di odontotecnico conseguiti in base alla normativa precedente e il complemento di studio da parte di tutti allievi che si erano iscritti ai corsi dall'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnica entro l'anno scolastico di riferimento.*

*Tale percorso naufragò a causa delle modifiche – davvero penalizzanti per la categoria – inserite all'ultimo momento dal Ministro della salute dell'epoca Fazio.*

*Da allora si sono susseguiti diversi incontri con tutti i referenti istituzionali interessati.*

*È utile sottolineare che esistono analogie riscontrabili tra l'attività di odontotecnico ed altre, già normate da anni, con propri profili, riconducibili a quelle individuate nell'ambito dei fabbricanti di dispositivi medici su misura.*



*Il fabbricante di dispositivo medico su misura è la figura chiave del processo di garanzia della sicurezza dei dispositivi immessi sul mercato.*

*È del tutto anomalo, se non discriminatorio, che all'attività dei tecnici ortopedici e dei podologi venga giustamente e adeguatamente riconosciuta autonomia, piena responsabilità nei confronti dell'utilizzatore finale, possibilità di compiere adeguate prove di congruità in loco del dispositivo fabbricato a carattere sanitario, mentre tutto ciò viene completamente precluso all'odontotecnico, che cede il dispositivo medico al clinico affinché questo ne provi la congruità sul paziente.*

*Non è un caso, infatti, che in altri paesi europei la legislazione nazionale consente agli odontotecnici, opportunamente normati, di collaborare con l'odontoiatra alle prove di congruità (esempio Svizzera, Danimarca, Irlanda e Spagna).*

*Al contrario, in Italia per gli odontotecnici il percorso per l'adozione di un nuovo profilo risulta essere sempre faticoso, e non si incentivano né si sostengono adeguatamente i tentativi effettuati per dare maggiore dignità ed una disciplina organica ad una professione che opera da molti anni nel settore, con oltre 13.000 imprese e oltre 25.000 operatori.*

*La richiesta di chiarezza viene dalle stesse Regioni, che hanno sollecitato l'intervento di Governo, Parlamento e Conferenza Stato-Regioni, evidenziando come la peculiarità del settore, l'importanza della qualità delle lavorazioni eseguite e la tutela dei cittadini-pazienti siano elementi a favore del riconoscimento della professione sanitaria odontotecnica:*

- Lazio (mozione n. 113 del 17/12/2013);*
- Liguria (ordine del giorno del 25/03/2014);*
- Marche (mozione del 17/06/2014);*
- Piemonte (mozione n. 18 del 30/09/2014 e ordine del giorno n. 5 del 30/09/2014);*
- Puglia (ordine del giorno n. 249 del 28/10/2014);*
- Toscana (mozione n. 199 del 29/01/2016).*

*Da ultimo, l'esigenza di offrire una tutela adeguata alla categoria degli odontotecnici è stata confermata anche dall'approvazione dell'ordine del giorno G 12.0.200 del sen. Astorre, presentato in Senato al disegno di legge in esame, teso a ricomprendere la professione dell'odontotecnico nell'ambito delle professioni sanitarie.*

*Pertanto, in considerazione di quanto esposto, CNA SNO chiede, a nome della categoria, che si valuti l'opportunità di riconoscere nel Disegno di Legge in titolo lo status di professione sanitaria all'attività di odontotecnico, individuando in tal senso il nuovo profilo e percorsi di studio ad hoc.*

“A tal fine “[...] e con la proposta emendativa illustrata in audizione CNA SNO ha ritenuto “opportuno riproporre il profilo professionale delineato nel testo licenziato dal CSS nel luglio 2007, su cui si era creata la convergenza di tutti gli attori istituzionali e delle parti sociali prima dell'intervento [...] ministeriale, che penalizzava fortemente la categoria.”

Nella seduta del 25 ottobre scorso della Camera dei Deputati, relativamente all'esame del provvedimento **C.3868** Governo e abbinati, recante "deleghe al Governo in materia di [...] riordino delle professioni sanitarie, è stato accolto l'ordine del giorno 9/3868 - A/4 Manzi in materia di odontotecnici, **veicolato da CNA che impegna il Governo a valutare l'opportunità di consentire alle associazioni del comparto degli odontotecnici comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di richiedere il riconoscimento degli odontotecnici tra le professioni tecnico-sanitarie ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251.**

**Con la seguente premessa:**

*La Camera,*

*premesso che:*

*il provvedimento in esame, oltre all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, prevede anche il riordino della disciplina degli Ordini e delle professioni sanitarie;*

*in particolare, novellando l'articolo 5 della legge 10 febbraio 2006, n. 43, stabilisce che l'individuazione delle nuove professioni sanitarie, ricomprese in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento;*

*possono inoltre inviare istanza motivata al Ministero della salute le associazioni interessate e in caso di valutazione positiva, l'istituzione di nuove professioni sarà effettuata, previo parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità, mediante accordi in sede di Conferenza Stato Regioni;*

*la professione di odontotecnico è ancora oggi regolata da una normativa a dir poco antica che limita notevolmente lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze tecnico-scientifiche che l'odontotecnico ha maturato in tutti questi anni; quella dell'odontotecnico è una figura di indubbia e sicura rilevanza nel panorama sanitario italiano, che ormai opera in un contesto "globale", utilizzando le più sofisticate tecnologie e conoscenze scientifiche.*

**Tenuto conto che** (secondo la scheda di sintesi elaborata da CNA Nazionale - Ufficio Legislativo e Relazioni Istituzionali):

- L'articolo 11 del Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 individua la natura giuridica dell'attività odontotecnica, collocandola tra le **arti ausiliarie delle professioni sanitarie**;
- Tale definizione, attualmente vigente nonostante siano passati quasi novant'anni dalla sua emanazione, ha circoscritto l'ambito di azione dell'odontotecnico e ne ha delineato di conseguenza il **"profilo professionale"**;
- Per poter esercitare l'attività, occorre essere in possesso di un titolo di studio, conseguito alla fine di un corso scolastico nell'ambito dello specifico percorso formativo che gli istituti professionali dedicano all'odontotecnica. Conseguito il titolo scolastico, si può essere dipendenti qualificati odontotecnici di una struttura che fabbrica protesi, ovvero esercitare in forma autonoma, in forma imprenditoriale, previo superamento dell'apposito esame di abilitazione;
- Per esercitare la professione in forma autonoma o in forma societaria è infatti obbligatorio sostenere un esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione odontotecnica, così come prescrive l'ordinanza Ministeriale 11 Luglio 2000, n. 180 che disciplina l'esame di abilitazione;

- Sulla natura dell'attività di odontotecnico si sono succedute nel tempo diverse pronunce della Corte costituzionale. In particolare, la sentenza n. 423 del 2006, richiamando altre decisioni della Corte in merito (sentenze n. 353 del 2003 e n. 319 del 2005), ha definitivamente confermato che le arti ausiliarie delle professioni sanitarie rientrano nella materia delle "professioni" di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione;
- L'esercizio dell'attività dell'odontotecnico presuppone, non già la semplice iscrizione in un albo, bensì il superamento di un esame di abilitazione al termine di un corso di studi e, ai sensi dell'articolo 99 del r.d. n. 1265 del 1934, l'attività medesima è oggetto di vigilanza da parte della pubblica amministrazione e che questi, sono caratteri tipici delle professioni;"
- La direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, nell'allegato II include l'attività di odontotecnico tra quelle per esercitare le quali in Italia è richiesta una "formazione con struttura particolare";
- L'attività di odontotecnico, quindi, va ricondotta alla materia delle "professioni" ex art. 117, comma 3, della Costituzione, ossia ad una materia di legislazione concorrente, in cui sia lo Stato che le Regioni hanno la titolarità ad intervenire, il primo fissando i principi fondamentali e le seconde emanando la normativa di dettaglio;
- Sulla natura dell'attività di odontotecnico si sono succedute nel tempo diverse pronunce della Corte costituzionale. In particolare, la sentenza n. 423 del 2006, richiamando altre decisioni della Corte in merito (sentenze n. 353 del 2003 e n. 319 del 2005), ha definitivamente confermato che le arti ausiliarie delle professioni sanitarie rientrano nella materia delle "professioni" di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

- L'esercizio dell'attività dell'odontotecnico presuppone, non già la semplice iscrizione in un albo, bensì il superamento di un esame di abilitazione al termine di un corso di studi e, ai sensi dell'articolo 99 del r.d. n. 1265 del 1934, l'attività medesima è oggetto di vigilanza da parte della pubblica amministrazione. E che sono, questi, caratteri tipici delle professioni;
- La necessità di aggiornare un profilo datato e non attuale rispetto alle moderne modalità di esercizio dell'attività; Necessità che si era già manifestata agli inizi degli anni duemila, con l'elaborazione da parte del Ministero della Sanità di uno Schema di Decreto ministeriale concernente l'individuazione della figura professionale e relativo profilo professionale dell'odontotecnico, avendo avuto il parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità;
- Non è stato, in passato, completato l'iter di adozione del decreto poiché il parere obbligatorio espresso in merito dal Consiglio di Stato aveva fatto rilevare che l'attività di odontotecnico afferiva all'area delle professioni e che, essendo nel frattempo intervenuta la riforma del Titolo V della Costituzione, che ripartiva la competenza in materia "professioni" tra Stato e Regioni, l'iter di adozione del nuovo profilo doveva prevedere dapprima la definizione dei principi fondamentali (Stato) e successivamente la declinazione della normativa di dettaglio (Regioni);
- Il tentativo di aggiornamento del profilo fu ripreso nel 2007, nel rispetto del quadro delle competenze normative post-riforma costituzionale. In quella fase, si fece tesoro anche delle numerose sentenze della Consulta intervenute nel frattempo per bloccare gli illegittimi tentativi, portati avanti dalle regioni, di disciplinare da sé la figura;

- Nonostante si stesse discutendo su una bozza di Accordo Conferenza Stato-Regioni sulla definizione del profilo professionale dell'odontotecnico, che aveva l'assenso sia del Consiglio Superiore di Sanità che delle associazioni imprenditoriali, non si riuscì a definire il nuovo quadro regolatorio.
- Stessa sorte è toccata ad ulteriori tentativi esperiti tra il 2010 ed il 2011;
- La sempre maggiore attenzione riservata alla salute dei consumatori ha fatto sì che la legislazione, sia nazionale che comunitaria, ponesse l'attenzione sulla necessità del maggiore livello qualitativo della prestazione erogata dall'odontotecnico;
- Il mancato riconoscimento del profilo professionale dell'odontotecnico, ha visto l'affermazione sul mercato di numerosi competitori non sempre in possesso di idonei requisiti professionali e delle competenze previste dalla legge per la fabbricazione dei dispositivi medici su misura;
- Da ultimo, con la sentenza n. 1686/2015 il Tribunale di Vicenza ha stabilito che l'odontoiatra è libero di realizzare direttamente nel proprio studio, con l'ausilio della tecnologia digitale, corone in ceramica per i pazienti senza dichiarazione di conformità. In sostanza, la protesi dell'odontoiatra viene considerata il frutto di un'attività di natura intellettuale, per questo lo stesso professionista sfugge alla definizione di fabbricante dettata dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del Decreto 46/97 (la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, fabbricazione, di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome);
- Non è più rimandabile l'avvio di un processo di aggiornamento della figura dell'odontotecnico, che possa giungere a completamento e dare finalmente un nuovo quadro regolatorio all'attività;

**Ritenuto, inoltre, che:**

- venga rivisto l'elenco dei fabbricanti di dispositivi medici, prevedendo regole uniformi per la fabbricazione delle protesi per tutti i soggetti secondo la normativa comunitaria;
- venga regolamentata in maniera chiara e univoca la legge sulla trasparenza della provenienza dei dispositivi a tutela della salute del paziente, attraverso l'obbligo di fatturazione separata fra atto clinico e protesi dentale;
- vengano inasprite le pene previste per l'esercizio abusivo della professione, creando una convergenza con l'A.S. 2224 in discussione al Senato, per il prestanome che favorisce l'abusivismo e commisurando le pene per chi esercita abusivamente l'arte ausiliaria delle professioni sanitarie a quelle previste per chi esercita abusivamente una professione medica.
- L'adozione di un nuovo profilo professionale e la correzione di alcune disposizioni in materia di fabbricazione di dispositivi medici rappresentano il passaggio fondamentale per l'aggiornamento di una categoria che opera guardando alla qualità del prodotto e alla tutela del cittadino.
- La crisi economica unitamente all'inadeguatezza delle norme hanno messo a dura prova tutto il comparto del dentale e l'anello più debole della catena, gli odontotecnici, sta subendo le conseguenze più gravi.
- Molte imprese chiudono i battenti senza aver modo di ricollocarsi nel mercato e pochissimi giovani si avvicinano all'imprenditoria odontotecnica.

- La conseguenza inevitabile sarà l'abbassamento della qualità e della sicurezza nelle prestazioni a favore del pubblico.
- Se non saranno prodotte regole certe in tempi brevi, non sarà più neanche necessario mantenere attive le scuole per odontotecnica, e non si creeranno false illusioni ai giovani.

### **Tenuto conto, inoltre, che**

- gli odontotecnici, da tempo, si sono messi al passo con i tempi sul versante dell'odontotecnica digitale, che comporta ingenti investimenti per strutture di piccole dimensioni, essendo consapevoli dell'importanza che l'innovazione tecnologica di prodotto e di processo sono fondamentali per il benessere del paziente e dell'utente finale;
- sono state messe a disposizione delle 4.500 imprese odontotecniche aderenti a CNA SNO soluzioni per l'accesso a finanziamenti finalizzati agli investimenti di nuove tecnologie, a creare reti di imprese e/o consorzi, in modo di avere le condizioni organizzative ed economiche per affrontare tale fenomeno ed in particolare le reti di imprese, di coworking, la realizzazione di un manuale operativo per la gestione del laboratorio, dalla normativa vigente alle questioni fiscali, dalle norme ambientali alla privacy, alla conformità dei dispositivi medici;
- “a fronte di una normativa datata, l'attività di odontotecnico si è sempre più evoluta negli anni, sulla spinta delle disposizioni comunitarie in materia di dispositivi medici, che hanno portato tale figura ad una maggiore specializzazione e qualificazione”;



- “l’adozione di un nuovo profilo professionale e la correzione di alcune disposizioni in materia di fabbricazione di dispositivi medici rappresentano il passaggio fondamentale per l’aggiornamento di una categoria che opera guardando alla qualità del prodotto e alla tutela del cittadino”;

**CNA SNO** al termine dei lavori della Presidenza odierna, **ritiene indifferibile che** nel proseguo dell’iter parlamentare **i contenuti** dei suddetti ordini del giorno proposti alla Camera dei Deputati e accolti dal Governo, **per ciò che attiene**

1. l’aggiornamento del profilo professionale degli odontotecnici prevedendo per i nuovi operatori l’istituzione della professione di odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie, con conseguente creazione del percorso formativo ad hoc;
2. il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione, per tutti gli operatori già in possesso della qualifica in base a criteri approvati con un Accordo Stato-Regioni

**costituiscano parte normativa** del testo di riordino in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, **per il riordino delle professioni sanitarie** e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute assegnato al Senato della Repubblica con l’atto A.S.1324 B **senza i quali l’approvazione di una norma priva dei suddetti contenuti non costituisce una risposta alle esigenze** di adeguare finalmente il profilo dell’odontotecnico all’evoluzione normativa e alle mutate esigenze del mercato e di conferire maggiore dignità e tutela ad una categoria che vede limitata la propria capacità professionale da una legislazione che non è più al passo con le esigenze degli operatori e degli utenti finali.

A tal proposito, ritiene fondamentale

- **iniziare il confronto con le forze politiche e parlamentari e con i rappresentanti istituzionali promuovendo e veicolando una proposta normativa all'Atto del Senato A.S. 1324 B con quanto contenuto ai precedenti punti 1) e 2) del presente documento;**
- **mettere in campo iniziative sulle istanze, tematiche associative e tecnico-scientifiche riportate nel presente documento che siano rivolte alle imprese odontotecniche e che vedano impegnati i livelli nazionale e territoriali di CNA SNO.**

**CNA-SNO** ha manifestato profonda delusione dal **mancato inserimento degli odontotecnici tra le categorie tecnico-sanitarie** oggetto del riordino sulle professioni sanitarie varato oggi dal Senato. Un riconoscimento più che legittimo atteso dai 13mila odontotecnici italiani da oltre dieci anni ancora una volta invano. Il ddl sulla riforma delle professioni sanitarie rappresenta uno schiaffo a una categoria che si è evoluta molto negli anni anche sulla spinta delle disposizioni europee in materia di dispositivi medici e ha raggiunto elevati livelli di specializzazione e di qualificazione, guardando sempre di più alla qualità dei prodotti usati e alla tutela dei cittadini. Ma non ci siamo fermati per trovare una soluzione per il riconoscimento del profilo tecnico-sanitario degli odontotecnici.

In seguito alla pubblicazione della riforma in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute CNA SNO ha incontrato presso il **Ministero della Salute il Dirigente della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie.**

**CNA - SNO**, in rappresentanza delle **4.500 imprese di settore associate**, ha illustrato le motivazioni per il riconoscimento degli odontotecnici tra le professioni

sanitarie. È stata, altresì, ribadita la necessità di avviare contestualmente un processo di riforma per l'abilitazione all'esercizio della professione con un apposito percorso universitario calibrato su questo profilo professionale e che tenga conto, per chi oggi svolge l'attività, dei titoli equipollenti.

A seguito di quanto emerso dall'**incontro presso il Ministero della Salute CNA-SNO** ha presentato l'istanza motivata alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie per il legittimo riconoscimento degli odontotecnici quale professione sanitaria.

Secondo quanto previsto dalla legge, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale sul riordino delle professioni sanitarie, CNA SNO, in rappresentanza dei 4.500 odontotecnici, ha inviato al Ministero della Salute le motivazioni per il riconoscimento di questa categoria tra le professioni sanitarie unitamente al memorandum giuridico sulla figura professionale e al documento sindacale approvati dalla Presidenza.

Già questo riconoscimento, era stato individuato nella bozza proposta di accordo tra Stato e Regioni nel 2008 affinché gli odontotecnici potessero collaborare agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che loro stessi realizzano.

Nell'istanza, inoltre, viene ribadita anche la **necessità di avviare contestualmente un processo di riforma per l'abilitazione all'esercizio della professione con un apposito percorso universitario calibrato su questo profilo professionale.**

Infatti, sulla spinta delle disposizioni comunitarie in materia di dispositivi medici l'attività di odontotecnico si è sempre più evoluta negli anni proiettando tale figura verso una sempre maggiore specializzazione e qualificazione guardando alla qualità del prodotto e alla tutela del cittadino. A tal proposito, anche la correzione di alcune disposizioni in materia di fabbricazione di dispositivi medici e l'aggiornamento



dell'elenco fabbricanti di dispositivi medici e la relativa tracciabilità costituiscono l'oggetto di una legittima istanza della categoria.

